




Unione europea
Fondo sociale europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Convenzione per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L.241/90, tra Enti Pubblici interessati all'attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), per come definiti dal Decreto Ministeriale del 22/10/2019.

Il Comune di Caltanissetta, con sede in Corso Umberto I n.134, C.F. 80001130857, capofila del Distretto Socio Sanitario n°8, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Roberto Gambino, nato a Palermo il 15/02/1962, C.F. GMBRRT62B15G273X domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Caltanissetta in C.so Umberto I n. 134

E

L'Ente Pubblico Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, con sede a Caltanissetta in Via Don Minzoni n.43 C.F. 80008190854 (di seguito denominato Ente), in persona del Suo Presidente, dott. Umberto ZINGALES, nato a Catania il 25.07.1964, C.F.: ZNGMRT64L25C351M, domiciliato per la carica presso la sede,

di seguito definite congiuntamente le "parti"

PREMESSO:

- Che il Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo RDC) prevede per i beneficiari la sottoscrizione di un Patto per il Lavoro o di un Patto per l'Inclusione Sociale;
- Che all'interno di tali patti è prevista, per i tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (in avanti anche solo PUC), quali progetti a titolarità dei Comuni utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario di RDC è tenuto ad offrire la propria disponibilità, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 4/2019;
- Vista la circolare del Ministero della Giustizia n. 0160067 del 08/11/2016, (Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208) volta a contenere i costi dell'utilizzazione di personale presso gli uffici giudiziari;
- Che i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del RDC e rappresentano una occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività;
- Che le attività previste nei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, non sostitutive di quelle ordinarie e riguardanti sia nuove attività che il potenziamento di quelle esistenti;
- Che ogni cittadino tenuto agli obblighi deve garantire un impegno di almeno 8 ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, solo a seguito di accordo tra le parti;
- Che i Comuni, singoli o associati, sono responsabili dell'approvazione, dell'attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con le modalità indicate nel DECRETO MINISTERIALE del 22 ottobre 2019;
- Che i Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.8, di cui Caltanissetta è capofila, con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 19/04/2021 recante in oggetto "Progetti Utili alla Collettività – P.U.C. – di cui al DM 22 ottobre 2019. Atto d'indirizzo anno 2021", hanno stabilito le modalità attraverso le quali predisporre i P.U.C. per l'anno 2021;

- Che nella suddetta Delibera, per quanto riguarda i P.U.C. gestiti da Enti Pubblici, è stato delegato il Comune Capofila per la predisposizione di uno schema di accordo tra Enti al fine di realizzare i Progetti;

SI CONVIENE

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione

- Il presente Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L.241/90, si propone di disciplinare i rapporti tra le Parti, per il conseguimento delle seguenti finalità comuni:
- Garantire l'impegno, con finalità prettamente inclusive e di restituzione sociale, dei beneficiari di RDC residenti a Caltanissetta, tenuti all'obbligo di partecipazione ai PUC
- Il personale beneficiario di RDC, supporterà l'attività del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, previa redazione di progetti di durata semestrale, svolgendo compiti meramente esecutivi, quali la sistemazione degli archivi, la scansione in formato digitale di documenti, nonché, all'occorrenza, la fotocopiatura di atti che man mano i funzionari responsabili delle varie UU.OO. di questo Ufficio riterranno opportuno affidare agli stessi; in ogni caso il personale beneficiario dell'RDC lavorerà su documenti già ostensibili e dunque non più coperti da segreto istruttorio;
- Il personale impiegato pertanto non sarà mai impiegato in compiti sostitutivi di quello ministeriale e, nell'ambito dei progetti di cui sopra, renderà servizi "*meramente esecutivi*" di supporto all'attività del Tribunale per i Minorenni;
- Il personale impiegato dovrà avere le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il personale che verrà destinato al dovrà impegnarsi per iscritto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l'ufficio, nonché quella degli atti e dei documenti trattati, anche nel rispetto della normativa sulla "*privacy*";
 - Le attività che andranno a svolgersi all'interno del Tribunale per i Minorenni dovranno essere pertanto essere indicate in un progetto iniziale concordato tra le amministrazioni contraenti e comunicati al personale messo a disposizione dal Comune di Caltanissetta.

Art. 3 – Modalità attuative

Le Parti convengono che le finalità sopra elencate possono essere raggiunte attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Supporto alle attività di riordino dell'archivio; fotocopiatura atti; supporto all'attività di sistemazione dei fascicoli giudiziari;

Art. 4 – Impegni delle Parti

Il Comune di Caltanissetta, si impegna a:

- Individuare i potenziali beneficiari e provvedere alla segnalazione preventiva dei nominativi, per gli accertamenti giudiziari del caso
- Provvedere alla formazione sulla sicurezza nel lavoro, alla visita medica per l'idoneità alle mansioni ed alla dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale ai beneficiari RDC individuati, ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008
- Garantire tutti gli adempimenti necessari all'impegno, compresa la copertura INAIL, per il tramite dell'abbinamento dei beneficiari al progetto, sulla piattaforma digitale GE.PI, nonché quello della responsabilità civile verso terzi;
- Stipulare apposita Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi per tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti di Utilità Collettiva – Rif. polizza n. 182549776 del 22/07/2021 stipulata con la compagnia assicurativa UNIPOL Sai Agenzia di Caltanissetta;

- Rinunciare a qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti del Ministero della Giustizia, ove quest'ultimo venisse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta nell'ufficio del Tribunale per i Minorenni;
- Rispettare la condizione che dallo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione non possa derivarne la costituzione di qualsivoglia rapporto di lavoro tra il personale beneficiario dell'RDC e l'Amministrazione
- Predisporre i registri presenza
- Segnalare i nominativi ed i contatti dei Case Manager, responsabili del monitoraggio e della eventuale segnalazione di inadempienze da parte dei beneficiari all'INPS
- Monitorare periodicamente l'impegno e la partecipazione al PUC, mantenendo costanti rapporti con il referente individuato dall'Ente
- Segnalare un proprio referente interno per ogni comunicazione o richiesta inerente l'attuazione del presente Accordo

L'Ente pubblico **Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta** si impegna a:

- Segnalare preliminarmente al Comune di Caltanissetta il numero dei beneficiari RDC da avviare al PUC;
- Informare i beneficiari rispetto alle regole, agli orari ed alle attività previste dal PUC, garantendo l'accesso ai locali ed agli strumenti necessari allo svolgimento del PUC;
- Fornire ai beneficiari ogni informazione necessaria al corretto utilizzo degli spazi e degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività;
- Adottare gli atti eventualmente necessari a garantire la salute e la sicurezza dei beneficiari RDC impegnati nella attività, comprese le misure di accesso ai locali nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche;
- Avvalersi del supporto dei beneficiari individuati, solo per l'espletamento delle attività legate al presente Accordo;
- Segnalare un proprio referente interno per ogni comunicazione o richiesta inerente l'attuazione del presente Accordo;
- Comunicare al Case Manager eventuali inadempienze o assenze ingiustificate.

Le Parti si impegnano a:

- Collaborare, nel rispetto dei rispettivi specifici ruoli istituzionali, ai fini dell'attuazione del presente Accordo
- Comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento o criticità dovesse insorgere durante l'attuazione, impegnandosi a porre in essere gli atti di propria competenza necessari alla loro soluzione o proponendo all'altra parte le soluzioni necessaria per una risoluzione condivisa
- Valutare congiuntamente eventuali ulteriori attività da sviluppare in collaborazione o modifiche da attuare rispetto alle attività già previste, ai fini del miglio raggiungimento delle finalità descritte all'art. 2

Art.5 – Durata

Il presente Accordo di Collaborazione, redatto in due originali, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha la durata di anni tre. L'accordo potrà essere prorogato o rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, sulla base della volontà di entrambe le Parti e compatibilmente con le risorse disponibili

ART. 6 – Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni, inviato a mezzo posta elettronica certificata, indirizzato alla casella istituzionale della Parte destinataria

ART. 7 – Oneri finanziari

Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente ospitante il Progetto Utile alla Collettività, atteso che i costi necessari graveranno sulle Quote Servizi Fondo Povertà 2018 e 2019 gestite dal Distretto Socio-Sanitario n.8. Nell'ambito del

presente Accordo non possono essere realizzate ulteriori attività, comportanti oneri di spesa non ammissibili dal Fondo Povertà.

E' in ogni caso esclusa qualunque possibilità di rivalsa da parte del Comune di Caltanissetta nei confronti del Ministero della Giustizia, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.

ARTICOLO 8 – Esenzione per bollo e registrazione

Il presente Atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 131/1986 e tabella allegata, ed è esente da bollo, come da tabella "Allegato b", art. 16 del D.P.R. 642/1972


ARTICOLO 9 – Foro competente

Nel caso sorgano liti nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, non risolvibili in via amministrativa e collaborativa tra le Parti, ogni questione inerente l'interpretazione ed attuazione dell'Accordo è rimessa alla giurisdizione esclusiva del TAR Sicilia, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a) punto 2 del D. Lgs. n° 104/2010.

Letta, approvata e sottoscritta

Caltanissetta 08/11/2022

Per il Comune di Caltanissetta il Sindaco pro-tempore Arch. Roberto Gambino

_____ 

Per il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, il Dr. Umberto Zingales

_____ 